

Bruxelles, 15 novembre 2018  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0254(COD)**

---

---

14094/1/18  
REV 1

**POLMIL 206  
COMPET 760  
RECH 480  
CFSP/PESC 1029  
CSDP/PSDC 646  
COPS 424  
EUMC 188  
ECOFIN 1039  
IND 335  
MI 818  
EMPL 525  
EDUC 419  
CADREFIN 340  
CODEC 1950**

**NOTA PUNTO "A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	13951/1/18 REV 1
n. doc. Comm.:	10084/18 + ADD 1 + ADD 2
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo europeo per la difesa (prima lettura) - Orientamento generale parziale

---

1. Il 13 giugno 2018 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio la sua proposta che istituisce il Fondo europeo per la difesa<sup>1</sup>.
2. Il 14 giugno 2018 il Coreper ha concordato il mandato del Gruppo degli amici della presidenza sul Fondo europeo per la difesa (FED)<sup>2</sup>, che ha avviato l'esame della proposta nella riunione del 10-11 luglio 2018.

---

<sup>1</sup> Docc. 10084/18 + ADD 1.

<sup>2</sup> Doc. 9972/18.

3. A seguito dell'esame della proposta in varie riunioni, il Gruppo ha raggiunto un accordo molto ampio sul progetto di testo nella riunione del 7 novembre 2018.
4. Dal momento che il regolamento proposto rientra nel pacchetto di proposte collegate al QFP, tutte le disposizioni aventi implicazioni di bilancio o carattere orizzontale sono state lasciate da parte, e quindi escluse dall'orientamento generale parziale, in attesa di ulteriori progressi sul QFP. Dette disposizioni, racchiuse tra parentesi quadre nel testo, riguardano la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri (considerando 37), l'obiettivo generale della spesa di bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi in materia di clima (considerando 41), la dotazione finanziaria globale per l'attuazione del programma (articolo 4, paragrafo 1) e la ripartizione indicativa dell'importo per le azioni di ricerca e di sviluppo (articolo 4, paragrafo 2), le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente (articolo 4, paragrafo 5), i paesi terzi che sono considerati paesi associati per le finalità del Fondo (articolo 5) e il riferimento al regolamento InvestEU (articolo 8, paragrafo 2 bis).
5. Il 14 novembre 2018 il Coreper ha dato il suo accordo sul testo riportato in allegato.
6. Il Consiglio è invitato a raggiungere un orientamento generale parziale sulla proposta.

---

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce il Fondo europeo per la difesa**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 182, paragrafo 4, l'articolo 183 e l'articolo 188, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Nel piano d'azione europeo in materia di difesa, adottato il 30 novembre 2016, la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri, al fine di sviluppare capacità tecnologiche e industriali di difesa atte a rispondere alle sfide in materia di sicurezza e a promuovere in tutta l'Unione un'industria europea della difesa competitiva a livello globale, innovativa ed efficiente. La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa ("Fondo") per sostenere gli investimenti nella ricerca congiunta e lo sviluppo congiunto di tecnologie e prodotti della difesa, promuovendo in tal modo sinergie ed efficacia in termini di costi, nonché per favorire l'acquisizione e la manutenzione congiunte da parte degli Stati membri dei materiali per la difesa. Il Fondo integrerebbe i finanziamenti nazionali già utilizzati a tale scopo e dovrebbe incentivare gli Stati membri a cooperare e investire maggiormente nel settore della difesa. Il Fondo sosterrrebbe la cooperazione durante l'intero ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie della difesa.
  
- (2) Il Fondo contribuirebbe alla creazione di una base tecnologica e industriale di difesa europea forte, competitiva e innovativa e andrebbe di pari passo con le iniziative dell'Unione verso una maggiore integrazione del mercato europeo della difesa e, in particolare, con le due direttive sugli appalti e sui trasferimenti all'interno dell'UE nel settore della difesa, adottate nel 2009<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1; direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

- (3) Sulla base di un approccio integrato e al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, è opportuno istituire un Fondo europeo per la difesa. Il Fondo dovrebbe mirare a migliorare la competitività, l'innovazione, l'efficienza e l'autonomia dell'industria della difesa dell'Unione, contribuendo in tal modo all'autonomia strategica dell'Unione mediante il sostegno alla cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e alla cooperazione tra imprese, centri di ricerca, amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali e università nella fase di ricerca sui prodotti e sulle tecnologie della difesa, nonché in quella del loro sviluppo. Al fine di conseguire soluzioni più innovative e un mercato interno aperto, il Fondo dovrebbe sostenere la partecipazione transfrontaliera delle piccole e medie imprese ("PMI") e delle imprese a media capitalizzazione operanti nel settore della difesa.
- (4) La fase di ricerca e tecnologia è un elemento cruciale in quanto incide sulla capacità e sull'autonomia dell'industria europea in termini di sviluppo di prodotti, nonché sull'indipendenza degli Stati membri in quanto utilizzatori finali nel settore della difesa. La fase di ricerca collegata allo sviluppo delle capacità di difesa può comportare notevoli rischi, in particolare in relazione al basso grado di maturità e al potenziale di rottura delle tecnologie. La fase di sviluppo, che solitamente segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta anch'essa notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività e sull'innovazione dell'industria della difesa dell'Unione.
- (5) Il Fondo non dovrebbe sostenere la ricerca di base o blue sky, che dovrebbe invece ricevere il sostegno di altri regimi, ma potrebbe contemplare attività di ricerca fondamentali orientate alla difesa come potenziale fondamento per la soluzione di problemi o possibilità riconosciuti o attesi.

- (6) Il Fondo potrebbe sostenere le azioni riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie sia la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti. Le azioni di modernizzazione di prodotti e tecnologie della difesa esistenti dovrebbero essere ammissibili soltanto laddove le informazioni preesistenti necessarie per eseguire l'azione non siano sottoposte ad alcuna restrizione, da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati, tale da rendere impossibile l'esecuzione dell'azione. All'atto della presentazione della domanda di finanziamento dell'Unione, i soggetti giuridici dovrebbero essere tenuti a fornire le informazioni pertinenti per dimostrare l'assenza di restrizioni. In mancanza di tali informazioni non dovrebbe essere possibile concedere il finanziamento dell'Unione.
- (7) Per garantire che gli obblighi internazionali dell'Unione e dei suoi Stati membri siano rispettati nell'attuazione del presente regolamento, le azioni relative a prodotti o tecnologie il cui utilizzo, il cui sviluppo e la cui fabbricazione sono vietati dal diritto internazionale non dovrebbero essere sostenute a titolo del Fondo. A tale riguardo, anche l'ammissibilità delle azioni riguardanti nuovi prodotti o tecnologie della difesa, ad esempio quelli specificamente progettati per sferrare attacchi letali senza alcun controllo umano sulle decisioni di intervento, dovrebbe essere soggetta alle evoluzioni del diritto internazionale.
- (8) La difficoltà di concordare requisiti consolidati in materia di capacità di difesa e specifiche tecniche o norme comuni ostacola la collaborazione transfrontaliera tra gli Stati membri e tra i soggetti giuridici con sede in Stati membri diversi. La mancanza di tali requisiti, specifiche e norme ha determinato una frammentazione del settore della difesa e una complessità tecnica maggiori, creando ritardi e facendo lievitare i costi, oltre a ridurre l'interoperabilità. L'accordo su specifiche tecniche comuni dovrebbe essere un presupposto per le azioni che comportano un livello più elevato di maturità tecnologica. Anche le attività finalizzate a stabilire requisiti comuni in materia di capacità di difesa, come pure le attività che intendono sostenere la definizione comune di specifiche o norme tecniche, dovrebbero essere ammissibili al sostegno a titolo del Fondo.

- (9) Dato che l'obiettivo del Fondo consiste nel sostenere la competitività e l'innovazione dell'industria della difesa dell'Unione potenziando e integrando le attività collaborative di ricerca e tecnologia nel settore della difesa ed eliminando i rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, anche le azioni relative alla ricerca su un prodotto o su una tecnologia della difesa e al loro sviluppo dovrebbero essere ammissibili a beneficiarne. Lo stesso vale anche per la modernizzazione, compresa l'interoperabilità, dei prodotti e delle tecnologie della difesa esistenti.
- (10) Dato che il Fondo mira in particolare a migliorare la cooperazione tra i soggetti giuridici e gli Stati membri in tutta Europa, un'azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento se è intrapresa da almeno tre soggetti giuridici cooperanti tra loro e con sede in almeno tre diversi Stati membri e/o paesi associati. Almeno tre di tali soggetti ammissibili stabiliti in almeno due diversi Stati membri o paesi associati non dovrebbero essere controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto e non dovrebbero controllarsi a vicenda. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Considerate le specificità delle tecnologie di rottura per la difesa, come pure le specificità degli studi, tali attività potrebbero essere condotte da un solo soggetto giuridico. Al fine di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri, il Fondo può altresì sostenere gli appalti pre-commerciali congiunti.
- (11) A norma di [riferimento da aggiornare se del caso in base ad una nuova decisione PTOM: articolo 94 della decisione 2013/755/UE<sup>2</sup> del Consiglio] i soggetti stabiliti nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) dovrebbero poter essere ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del Fondo e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.

---

<sup>2</sup> Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

- (12) Poiché il Fondo mira a migliorare la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione, in linea di principio solo i soggetti stabiliti nell'Unione o nei paesi associati che non sono sottoposti a controllo da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati dovrebbero poter beneficiare del sostegno. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai destinatari e dai loro subappaltatori in azioni sostenute a titolo del Fondo non dovrebbero essere situati sul territorio di paesi terzi non associati e le loro strutture di gestione esecutiva dovrebbero essere stabilite nell'Unione o in un paese associato. Di conseguenza, un soggetto che è stabilito in un paese terzo non associato o un soggetto che è stabilito nell'Unione o in un paese associato, ma che è dotato di strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato, non è ammissibile a essere un destinatario o un subappaltatore coinvolto nell'azione.
- (13) In determinate circostanze dovrebbe essere possibile derogare al principio secondo cui i destinatari e i loro subappaltatori coinvolti in un'azione sostenuta a titolo del Fondo non sono sottoposti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione o in un paese associato che sono controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato dovrebbero essere ammissibili quali destinatari o subappaltatori coinvolti nell'azione a condizione che siano soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. La partecipazione di tali soggetti giuridici non dovrebbe essere in contrasto con gli obiettivi del Fondo. I richiedenti dovrebbero fornire tutte le informazioni pertinenti riguardo alle infrastrutture, alle attrezzature, ai beni e alle risorse da utilizzare nell'azione. Dovrebbero inoltre essere prese in considerazione le preoccupazioni degli Stati membri relative alla sicurezza dell'approvvigionamento.



- (13 bis) Il finanziamento dell'Unione dovrebbe essere concesso a seguito di inviti a presentare proposte su base concorrenziale pubblicati a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento finanziario")<sup>3</sup>. Tuttavia, in talune circostanze eccezionali debitamente giustificate, il finanziamento dell'Unione può anche essere concesso a norma dell'articolo 195, lettera e), del regolamento finanziario. Poiché l'attribuzione di un finanziamento a norma dell'articolo 195, lettera e), del regolamento finanziario costituisce una deroga alla regola generale secondo cui le sovvenzioni sono attribuite a seguito di inviti a presentare proposte su base concorrenziale, tali circostanze eccezionali dovrebbero essere interpretate in maniera rigorosa. In questo contesto, affinché una sovvenzione possa essere attribuita in assenza di un invito a presentare proposte, la Commissione, assistita dal comitato degli Stati membri (il "comitato"), dovrebbe valutare in che misura l'azione proposta coincide con gli obiettivi del Fondo relativamente alla collaborazione e alla concorrenza industriali transfrontaliere nell'intera catena di approvvigionamento.
- (14) Se un consorzio desidera partecipare a un'azione ammissibile e l'assistenza finanziaria dell'Unione deve assumere la forma di sovvenzione, il consorzio dovrebbe nominare uno dei suoi membri come coordinatore, che fungerà da principale punto di contatto.
- (15) Nel caso in cui un'azione sostenuta a titolo del Fondo sia gestita da un responsabile del progetto nominato dagli Stati membri o da paesi associati, la Commissione dovrebbe consultare il responsabile del progetto prima di effettuare il pagamento ai destinatari, in modo che il responsabile del progetto possa garantire che i destinatari rispettino le scadenze. In determinate circostanze il responsabile del progetto potrebbe presentare alla Commissione osservazioni sui progressi dell'azione, in modo che la Commissione possa stabilire se sono soddisfatte le condizioni per procedere al pagamento.

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

- (15 bis) Quando un responsabile del progetto è stato nominato da Stati membri che cofinanziano un'azione, i compiti di esecuzione del bilancio potrebbero essere affidati, per questo progetto specifico, al responsabile del progetto in caso di gestione indiretta del progetto stesso.
- (16) Per garantire la sostenibilità delle azioni finanziate è necessario che i richiedenti dimostrino che i costi dell'azione che non sono coperti dai finanziamenti dell'Unione siano coperti da altri strumenti di finanziamento.
- (17) Gli Stati membri dovrebbero avere a loro disposizione diversi tipi di meccanismi finanziari per lo sviluppo e l'acquisizione congiunti di capacità di difesa. La Commissione potrebbe fornire diversi tipi di meccanismi cui gli Stati membri potrebbero ricorrere su base volontaria per superare le sfide di ordine finanziario poste dallo sviluppo e dall'acquisizione collaborativi. Il ricorso a tali meccanismi finanziari potrebbe inoltre favorire l'avvio di progetti collaborativi nel settore della difesa e aumentare l'efficienza della spesa nel settore, anche per i progetti sostenuti a titolo del Fondo.
- (18) Alla luce delle specificità dell'industria della difesa, settore in cui la domanda proviene quasi esclusivamente dagli Stati membri e dai paesi associati, i quali controllano anche ogni acquisizione di prodotti e di tecnologie della difesa, comprese le esportazioni, il funzionamento del settore della difesa è unico nel suo genere e non segue le norme convenzionali e i modelli commerciali che disciplinano i mercati più tradizionali. L'industria non può pertanto intraprendere importanti progetti autofinanziati di ricerca e sviluppo (R&S) nel settore della difesa e gli Stati membri e i paesi associati spesso finanziano per intero tutti i costi di R&S. Al fine di conseguire gli obiettivi del Fondo, in particolare per incentivare la cooperazione tra soggetti giuridici di diversi Stati membri e paesi associati, e tenendo conto delle specificità del settore della difesa, per le azioni che si svolgono prima della fase di sviluppo dei prototipi dovrebbe essere possibile coprire fino alla totalità dei costi ammissibili.

- (19) La fase dei prototipi è una fase cruciale in cui gli Stati membri o i paesi associati di norma decidono in merito ai loro investimenti consolidati e avviano il processo di acquisizione dei loro futuri prodotti o tecnologie della difesa. Questo è il motivo per cui, in questa fase specifica, gli Stati membri e i paesi associati concordano gli impegni necessari, compresa la ripartizione dei costi e la proprietà del progetto. Per garantire la credibilità dei loro impegni, l'assistenza finanziaria dell'Unione a titolo del Fondo non dovrebbe di norma superare il 20 % dei costi ammissibili.
- (20) Per quanto riguarda le azioni successive alla fase dei prototipi dovrebbe essere previsto un finanziamento fino all'80 %. Tali azioni, che sono più prossime alla messa a punto dei prodotti e delle tecnologie, possono comunque comportare costi rilevanti.
- (21) I portatori di interessi del settore della difesa si trovano a sostenere costi indiretti specifici, quali i costi per la sicurezza. I portatori di interessi operano inoltre in un mercato specifico in cui, in assenza di domanda da parte degli acquirenti, non possono recuperare i costi di ricerca e di sviluppo, come invece avviene nel settore civile. È pertanto giustificato consentire un tasso forfettario del 25 %, nonché la possibilità, caso per caso, di addebitare costi indiretti calcolati in conformità alle consuete pratiche contabili dei destinatari, che sono state comunicate alla Commissione, se esse sono accettate dalle loro autorità nazionali per attività analoghe nel settore della difesa. L'ordinatore responsabile dovrebbe motivare la decisione di accettare costi indiretti ammissibili fino all'80 % del totale dei costi diretti ammissibili nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte.
- (22) Al fine di garantire che le azioni finanziate contribuiscano alla competitività e all'efficienza dell'industria europea della difesa, è importante che gli Stati membri intendano acquistare congiuntamente il prodotto finale o utilizzare la tecnologia, in particolare attraverso appalti congiunti transfrontalieri, nei quali gli Stati membri organizzano le proprie procedure di appalto congiuntamente, in particolare ricorrendo a una centrale di committenza.

- (23) La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione. Di conseguenza, i contributi delle azioni al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla ricerca nel settore della difesa e alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri di attribuzione. All'interno dell'Unione le carenze in materia di capacità di difesa comuni sono individuate nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune, segnatamente attraverso il piano di sviluppo delle capacità, mentre l'agenda strategica di ricerca onnicomprensiva individua altresì gli obiettivi comuni della ricerca nel settore della difesa. Altri processi dell'Unione, quali la revisione annuale coordinata sulla difesa e la cooperazione strutturata permanente, sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso l'individuazione e la promozione delle opportunità di cooperazione rafforzata, al fine di conseguire il livello di ambizione dell'UE in materia di sicurezza e di difesa. Se del caso, possono essere prese in considerazione anche priorità regionali e internazionali, comprese quelle nel contesto dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, se sono coerenti con le priorità dell'Unione e non impediscono la partecipazione di alcuno Stato membro o paese associato, tenendo anche conto dell'esigenza di evitare inutili duplicazioni.
- (24) Le azioni ammissibili sviluppate nel contesto della cooperazione strutturata permanente nel quadro istituzionale dell'Unione dovrebbero garantire un rafforzamento della cooperazione tra i soggetti giuridici nei vari Stati membri, su base continua, e contribuire quindi direttamente al raggiungimento degli obiettivi del Fondo. Qualora fossero selezionati, questi progetti dovrebbero pertanto poter beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato.
- (25) La Commissione terrà conto di altre attività finanziate a titolo del programma quadro Orizzonte Europa al fine di evitare inutili duplicazioni e di garantire un reciproco arricchimento tra la ricerca civile e quella nel settore della difesa.

- (26) La cibersecurity e la ciberdifesa rappresentano sfide sempre più importanti e la Commissione e l'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno riconosciuto la necessità di creare sinergie tra le azioni di ciberdifesa nell'ambito di applicazione del Fondo e le iniziative dell'Unione nel campo della cibersecurity, quali quelle annunciate nella comunicazione congiunta sulla cibersecurity. [In particolare il centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersecurity, di futura istituzione, dovrebbe ricercare sinergie tra le dimensioni civile e di difesa della cibersecurity. Esso potrebbe sostenere attivamente gli Stati membri e altri attori pertinenti fornendo consulenza, condividendo competenze e agevolando la collaborazione nell'ambito di progetti e azioni nonché, se richiesto dagli Stati membri, agire in qualità di responsabile del progetto in relazione al Fondo.]
- (27) È opportuno garantire un approccio integrato associando le attività previste nell'ambito dell'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa, avviata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, e del programma di sviluppo del settore industriale della difesa europea, istituito dal regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di armonizzare le condizioni di partecipazione, creare un insieme più coerente di strumenti e accrescere l'impatto innovativo, collaborativo ed economico evitando inutili duplicazioni e frammentazioni. Attraverso tale approccio integrato il Fondo contribuirebbe inoltre a migliorare lo sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa, colmando il divario tra ricerca e sviluppo alla luce delle specificità del settore della difesa e promuovendo tutte le forme di innovazione, compresa l'innovazione dirompente.

- (28) Ove opportuno in vista delle specificità dell'azione, gli obiettivi del Fondo dovrebbero essere perseguiti anche mediante strumenti finanziari e garanzie di bilancio.
- (29) Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali in modo proporzionato e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero presentare un chiaro valore aggiunto per l'Unione.
- (30) Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione del Fondo dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
- (31) La Commissione dovrebbe stabilire programmi di lavoro annuali o pluriennali in linea con gli obiettivi del Fondo. Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato. La Commissione dovrebbe adoperarsi per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato. In tale contesto il comitato può riunirsi nella formazione composta da esperti nazionali in materia di difesa e sicurezza per fornire assistenza specifica alla Commissione, ad esempio fornire consulenza per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate nel quadro delle azioni. Spetta agli Stati membri designare i rispettivi rappresentanti in seno al comitato. Ai membri del comitato dovrebbe essere fornita tempestivamente la possibilità effettiva di esaminare i progetti di atti di esecuzione e di esprimere le proprie opinioni.
- (31 bis) Le categorie dei programmi di lavoro dovrebbero includere requisiti funzionali al fine di chiarire all'industria quali funzioni e quali compiti devono essere svolti tramite le capacità che saranno sviluppate. Tali requisiti dovrebbero fornire un'indicazione chiara delle prestazioni attese, ma non dovrebbero essere rivolti a soluzioni specifiche o a soggetti specifici e non dovrebbero impedire la concorrenza a livello degli inviti a presentare proposte.

- (31 ter) Durante l'elaborazione dei programmi di lavoro la Commissione dovrebbe altresì garantire, mediante opportune consultazioni con il comitato, che le azioni di ricerca o sviluppo proposte non portino a inutili duplicazioni.
- (31 quater) Sarà conferito all'Agenzia europea per la difesa, al fine di beneficiare delle sue competenze nel settore della difesa, lo status di osservatore in seno al comitato. Date le specificità del settore della difesa, anche il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbe fornire assistenza al comitato.
- (32) Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda l'adozione del programma di lavoro e l'attribuzione dei finanziamenti alle azioni di sviluppo selezionate. In particolare, nell'esecuzione delle azioni di sviluppo, dovrebbero essere tenute in considerazione le specificità del settore della difesa, segnatamente la responsabilità degli Stati membri e/o dei paesi associati in relazione al processo di pianificazione e acquisizione. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(32 bis) A seguito della valutazione delle proposte, effettuata con l'aiuto di esperti indipendenti le cui credenziali di sicurezza dovrebbero essere convalidate dai pertinenti Stati membri, la Commissione dovrebbe selezionare le azioni che fruiranno di sostegno a titolo del Fondo. La Commissione dovrebbe istituire una banca dati di esperti indipendenti, che non dovrebbe essere resa pubblica. Gli esperti indipendenti dovrebbero essere nominati sulla base delle loro competenze, esperienze e conoscenze, tenendo conto dei compiti loro assegnati. Per quanto possibile, all'atto della nomina degli esperti indipendenti, la Commissione dovrebbe adottare misure appropriate per conseguire una composizione equilibrata dei gruppi di esperti e dei comitati di valutazione in termini di varietà di competenze, esperienze, conoscenze, diversità geografica e genere, tenendo conto della situazione nell'ambito dell'azione. Andrebbe inoltre garantita un'adeguata rotazione degli esperti e un adeguato equilibrio tra i settori pubblico e privato. È opportuno informare gli Stati membri circa i risultati della valutazione, mediante la graduatoria delle azioni selezionate, nonché riguardo ai progressi delle azioni finanziate. Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda l'adozione e l'attuazione del programma di lavoro, nonché per l'adozione delle decisioni di attribuzione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(32 ter) Gli esperti indipendenti non dovrebbero fornire valutazioni, consulenza o assistenza su questioni in merito alle quali si trovino in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda la loro posizione in corso. Nella fattispecie, non dovrebbero trovarsi nella situazione di poter utilizzare le informazioni ricevute a scapito del consorzio che stanno valutando.

(33) Al fine di sostenere un mercato interno aperto, dovrebbe essere incoraggiata la partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione transfrontaliere come membri di consorzi o come subappaltatori.

(34) La Commissione dovrebbe adoperarsi per mantenere un dialogo con gli Stati membri e con l'industria al fine di assicurare il successo del Fondo.



- (35) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il Fondo europeo per la difesa che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del [nuovo accordo interistituzionale] tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria<sup>5</sup>.
- (36) Salvo diversa indicazione, al presente Fondo si applica il regolamento finanziario. Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.
- (37) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tali regole sono stabilite dal regolamento finanziario e determinano in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi, gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. [Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano inoltre la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, dato che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una sana gestione finanziaria e un uso efficace dei fondi dell'Unione.]

---

<sup>5</sup> Riferimento da aggiornare: GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. L'accordo è disponibile al seguente indirizzo: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C\\_.2013.373.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2013:373:TOC](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2013:373:TOC)

(38) In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>, ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95<sup>7</sup>, (Euratom, CE) n. 2185/96<sup>8</sup> e (UE) 2017/1939<sup>9</sup> del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può svolgere indagini su casi di frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup>. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO – nel rispetto di quegli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939 – e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

---

<sup>6</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

<sup>7</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

<sup>8</sup> Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

<sup>9</sup> Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

<sup>10</sup> Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

- (39) [I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in base a una decisione presa nel quadro di tale accordo.] È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.
- (40) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare il presente regolamento sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del regolamento sul terreno. La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia dopo non più di quattro anni dall'inizio dell'attuazione del Fondo, anche nell'ottica di presentare le opportune proposte di modifica del presente regolamento, e una valutazione finale al termine del periodo di attuazione dello stesso, in cui siano esaminate le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria e, nella misura del possibile a tale stadio, in termini di risultati e di impatto. In tale contesto, la relazione di valutazione finale dovrebbe altresì contribuire a individuare i casi in cui l'Unione dipende da paesi terzi per lo sviluppo di prodotti e tecnologie di difesa. La relazione finale dovrebbe analizzare anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione ai progetti sostenuti a titolo del Fondo, nonché la partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione alla catena del valore globale, come pure il contributo del Fondo nell'ovviare alle carenze individuate nel piano di sviluppo delle capacità, e dovrebbe contenere informazioni sull'origine dei destinatari e sulla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale generati. La Commissione può inoltre proporre modifiche al presente regolamento per reagire ad eventuali sviluppi durante l'attuazione del Fondo.

- (40 bis) La Commissione dovrebbe monitorare regolarmente l'attuazione del Fondo e rendere conto annualmente dei progressi compiuti, compresa l'attuazione degli insegnamenti individuati e degli insegnamenti tratti dal programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa ("EDIDP") e dall'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa ("PADR"). A tal fine la Commissione dovrebbe applicare le modalità di monitoraggio necessarie.
- (41) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il Fondo contribuirà a integrare le azioni per il clima nelle politiche dell'Unione e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il [25 %] della spesa di bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del Fondo e riesaminate nel contesto della sua valutazione intermedia.
- (42) Poiché il Fondo sostiene solo le fasi di ricerca sui prodotti e sulle tecnologie della difesa e di sviluppo degli stessi, in linea di principio l'Unione non dovrebbe essere proprietaria o titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti o alle tecnologie risultanti dalle azioni finanziate, a meno che l'assistenza dell'Unione non sia fornita mediante appalto pubblico.
- (43) Il sostegno finanziario dell'Unione non dovrebbe incidere sul trasferimento all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa conformemente alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>11</sup>, né sull'esportazione di prodotti, materiali o tecnologie.

---

<sup>11</sup> Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).

- (44) L'uso di informazioni generali sensibili, compresi dati, know-how o informazioni, generate prima o al di fuori dell'esecuzione del Fondo, o l'accesso da parte di persone non autorizzate a risultati generati in relazione ad azioni sostenute a titolo del Fondo può avere ripercussioni negative sugli interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri. Il trattamento di informazioni sensibili e classificate dovrebbe pertanto essere disciplinato dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.
- (44 bis) È opportuno garantire il rispetto delle norme minime sulla sicurezza industriale allorché vengono siglati accordi di finanziamento classificati. A tale scopo la Commissione dovrebbe comunicare le istruzioni di sicurezza del programma, compresa la guida alle classifiche di sicurezza, a beneficio degli esperti designati dagli Stati membri.
- (45) Al fine di poter integrare o modificare gli indicatori delle modalità di impatto, se ritenuto necessario, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (46) La Commissione dovrebbe gestire il Fondo nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda le informazioni classificate e le informazioni sensibili,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI COMUNI**  
**APPLICABILI ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO**

*Articolo 1*

*Oggetto*

Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo per la difesa ("Fondo"), [come previsto dall'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento .../.../UE].

Esso stabilisce gli obiettivi del Fondo, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

*Articolo 2*

*Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 0) **"richiedente"**: un soggetto giuridico che presenta domanda di sostegno al Fondo in seguito a un invito a presentare proposte o a norma dell'articolo 195, lettera e), del regolamento finanziario;
- 1) **"operazioni di finanziamento misto"**: le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
- 1 bis) **"certificazione"**: il processo in base al quale un'autorità nazionale certifica che il prodotto, il componente materiale o immateriale o la tecnologia della difesa è conforme alla normativa applicabile;

- 1 ter) **"informazioni classificate"**: qualsiasi informazione o qualsiasi materiale, sotto qualsiasi forma, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri e che reca un contrassegno di classifica o un contrassegno di classifica corrispondente, in linea con l'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea (2011/C 202/05);
- 1 quater) **"consorzio"**: un raggruppamento collaborativo di richiedenti o destinatari legati tra loro da un accordo consortile e costituito per svolgere un'azione con il sostegno del Fondo;
- 1 quinquies) **"coordinatore"**: un soggetto giuridico che è membro di un consorzio ed è stato designato da tutti i membri del consorzio quale principale punto di contatto nei rapporti con la Commissione;
- 2) **"controllo"**: la possibilità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;
- 3) **"azione di sviluppo"**: qualsiasi azione consistente in attività orientate alla difesa principalmente nella fase di sviluppo, riguardante sia nuovi prodotti o tecnologie sia la modernizzazione di prodotti o tecnologie esistenti, ad eccezione della fabbricazione o dell'uso di armi;
- 4) **"tecnologia di rottura per la difesa"**: una tecnologia che provoca un cambiamento radicale, ad esempio una tecnologia potenziata o completamente nuova, in grado di dare origine a un cambio di paradigma nel concetto e nella gestione delle questioni inerenti alla difesa, sostituendo le attuali tecnologie della difesa o rendendole obsolete;
- 5) **"struttura di gestione esecutiva"**: l'organo di un soggetto giuridico nominato ai sensi del diritto nazionale e che fa capo all'amministratore delegato, se applicabile, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto giuridico e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza;

- 5 bis) **"informazioni acquisite"**: dati, know-how o informazioni generati durante l'esecuzione del Fondo, di qualunque forma o natura;
- 6) **"soggetto giuridico"**: la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;
- 7) **"impresa a media capitalizzazione"**: un'impresa che non è una PMI e che ha un numero di dipendenti fino a 3 000 unità, laddove il calcolo degli effettivi è effettuato conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione<sup>12</sup>;
- 8) **"appalti pre-commerciali"**: gli appalti dei servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e lo sviluppo competitivo per fasi, in cui è prevista una chiara separazione dei servizi di ricerca e di sviluppo appaltati dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali;
- 9) **"responsabile del progetto"**: qualsiasi amministrazione aggiudicatrice stabilita in uno Stato membro o in un paese associato, incaricata da uno Stato membro o da un paese associato o da un gruppo di Stati membri o paesi associati di gestire progetti multinazionali nel settore degli armamenti, su base permanente o puntuale;
- 9 bis) **"qualificazione"**: l'intero processo volto a dimostrare che la progettazione di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia della difesa è conforme ai requisiti specificati, fornendo prove obiettive che consentono di dimostrare quali determinati requisiti di una progettazione sono stati rispettati;
- 10) **"destinatario"**: un soggetto giuridico con cui è stato firmato un contratto per una forma di finanziamento o a cui è stata notificata una decisione relativa a una forma di finanziamento;

---

<sup>12</sup> Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).



- 11) **"azione di ricerca"**: qualsiasi azione consistente principalmente in attività di ricerca, in particolare la ricerca applicata e, ove necessario, la ricerca fondamentale, allo scopo di acquisire nuove conoscenze e che è incentrata esclusivamente sulle applicazioni nel settore della difesa;
- 12) **"risultati"**: qualsiasi effetto tangibile o intangibile dell'azione, ad esempio dati, conoscenze o informazioni, indipendentemente dalla loro forma o natura, che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto ad essi collegato, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale;
- 12 bis) **"informazioni sensibili"**: dati e informazioni, tra cui le informazioni classificate, che devono essere protetti da un accesso o una divulgazione non autorizzati in virtù degli obblighi stabiliti nel diritto nazionale o unionale allo scopo di tutelare la riservatezza o la sicurezza di una persona o di un'organizzazione;
- 12 ter) **"piccole e medie imprese" o "PMI"**: piccole e medie imprese secondo la definizione figurante nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
- 13) **"relazione speciale"**: un documento specifico relativo a un'azione di ricerca che ne sintetizza i risultati, fornendo ampie informazioni sui principi di base, sugli obiettivi perseguiti, sugli esiti effettivi, sulle proprietà di base, sui test effettuati, sui potenziali benefici, sulle potenziali applicazioni nel settore della difesa e il previsto percorso di sfruttamento della ricerca a fini di sviluppo, ivi comprese informazioni sulla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale senza che sia necessario includere informazioni relative a tali diritti;
- 14) **"prototipo di sistema"**: un modello di un prodotto o di una tecnologia in grado di dimostrare le prestazioni in un ambiente operativo;
- 15) **"paese terzo"**: un paese che non è membro dell'Unione;
- 16) **"paese terzo non associato"**: un paese terzo che non è un paese associato a norma dell'articolo 5;

- 17) **"soggetto di un paese terzo non associato"**: un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo non associato o, qualora sia stabilito nell'Unione o in un paese associato, dotato di proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato.

### *Articolo 3*

#### *Obiettivi del Fondo*

1. L'obiettivo generale del Fondo è promuovere la competitività globale, l'efficienza e la capacità di innovazione della base tecnologica e industriale di difesa europea, in tutta l'Unione, sostenendo azioni di collaborazione e la cooperazione transfrontaliera tra soggetti giuridici in tutta l'Unione, in particolare le PMI e le imprese a media capitalizzazione, nonché favorendo un migliore sfruttamento del potenziale industriale di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico in ogni fase del ciclo di vita industriale dei prodotti e delle tecnologie della difesa, contribuendo in tal modo all'autonomia strategica dell'Unione e alla sua libertà d'azione.
2. Gli obiettivi specifici del Fondo sono i seguenti:
  - a) sostenere la ricerca collaborativa che potrebbe migliorare sensibilmente le prestazioni delle capacità future in tutta l'Unione, al fine di massimizzare l'innovazione e introdurre nuovi prodotti e tecnologie della difesa, compresi quelli di rottura;
  - b) sostenere i progetti collaborativi di sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa, in linea con le priorità in materia di capacità e tecnologia di difesa definite di comune accordo dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune e in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità, contribuendo in tal modo ad aumentare l'efficienza della spesa nel settore della difesa all'interno dell'Unione, conseguendo maggiori economie di scala, riducendo il rischio di inutili duplicazioni e, di conseguenza, la frammentazione dei prodotti e delle tecnologie della difesa in tutta l'Unione. In ultima analisi, il Fondo porterà a una maggiore interoperabilità tra le capacità degli Stati membri.

3. Qualora non escludano la possibile partecipazione di un qualsiasi Stato membro o paese associato, possono essere prese in considerazione, se del caso, anche priorità regionali e internazionali, laddove siano al servizio degli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione definiti nel quadro della politica estera e di sicurezza comune e tenuto conto dell'esigenza di evitare inutili duplicazioni.

#### *Articolo 4*

##### *Bilancio*

1. [In conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento .../.../UE] la dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo europeo per la difesa nel periodo 2021-2027 è di [13 000 000 000 EUR] a prezzi correnti.
2. La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:
  - a) [4 100 000 000 EUR] per le azioni di ricerca;
  - b) [8 900 000 000 EUR] per le azioni di sviluppo.
3. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del Fondo, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.
4. Fino al 5 % della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è destinato al sostegno alle tecnologie di rottura per la difesa.
5. [Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al Fondo. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.]

*[Articolo 5  
Paesi associati*

Il Fondo è aperto ai membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE.]

*Articolo 6  
Sostegno alle tecnologie di rottura per la difesa*

1. La Commissione attribuisce il finanziamento a seguito di consultazioni aperte e pubbliche sulle tecnologie aventi un potenziale di rottura per la difesa, nei settori di intervento definiti nei programmi di lavoro.
2. I programmi di lavoro stabiliscono la forma di finanziamento più appropriata per finanziare le soluzioni tecnologiche di rottura.

*Articolo 7  
Deontologia*

1. L'attuazione delle azioni svolte a titolo del Fondo rispettano i principi etici nella pertinente normativa nazionale, dell'Unione e internazionale.
2. Le proposte sono esaminate sistematicamente per individuare quelle che sollevano questioni etiche serie, riguardo alla loro attuazione, e sono sottoposte a una valutazione etica. Le valutazioni di natura etica sono effettuate dalla Commissione, con il sostegno di esperti indipendenti in materia di etica della difesa. La Commissione garantisce la trasparenza delle procedure etiche nella misura del possibile.

3. Prima dell'avvio delle pertinenti, i soggetti che partecipano all'azione ottengono tutte le pertinenti approvazioni o altri documenti obbligatori richiesti dai pertinenti comitati etici nazionali o locali o da altri organismi, quali le autorità di protezione dei dati. Tali documenti sono conservati e forniti alla Commissione.

### *Articolo 8*

#### *Attuazione e forme di finanziamento dell'UE*

1. Il Fondo è attuato direttamente o indirettamente, affidando i compiti di esecuzione del bilancio agli organismi elencati all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c) del regolamento finanziario.
  2. Il Fondo può fornire finanziamenti a norma del regolamento finanziario, attraverso sovvenzioni, premi e appalti e, se opportuno considerate le specificità dell'azione, strumenti finanziari nell'ambito delle operazioni di finanziamento misto.
- 2 bis. Le operazioni di finanziamento misto sono eseguite in conformità del titolo X del regolamento finanziario [e al regolamento InvestEU].
- 2 ter. Gli strumenti finanziari sono rigorosamente diretti ai soli destinatari.

### *Articolo 9*

#### *Finanziamento cumulativo, complementare e combinato*

1. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione può essere finanziata anche dal Fondo, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole di ciascun programma/fondo dell'Unione contribuente si applicano al corrispondente contributo all'azione. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno a titolo dei vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.

2. Le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza o che sono conformi alle seguenti condizioni cumulative e comparative:
- a) sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del Fondo;
  - b) rispettano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte;
  - c) non possono essere finanziate nell'ambito di detto invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio;

possono ricevere sostegno a titolo [del programma spaziale], del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità all'articolo [65], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento sulle disposizioni comuni] e all'articolo [8] del regolamento (UE) XX [finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune], a condizione che tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato. Si applicano le regole del Fondo che fornisce il sostegno.

#### *Articolo 10*

##### *Soggetti ammissibili*

1. I destinatari e i subappaltatori coinvolti in un'azione sostenuta dal Fondo sono stabiliti nell'Unione o in un paese associato.
- 1 bis. Le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei destinatari e dei loro subappaltatori coinvolti in un'azione sostenuta dal Fondo sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato per l'intera durata dell'azione, e le loro strutture di gestione esecutiva sono stabilite nell'Unione o in un paese associato.
- 1 ter. Ai fini delle azioni sostenute dal Fondo, i beneficiari e i subappaltatori coinvolti in un'azione non sono soggetti al controllo da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati.

2. In deroga al paragrafo 1 ter, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato è idoneo in qualità di destinatario o di subappaltatore coinvolto in un'azione solo se le garanzie approvate dallo Stato membro o dal paese associato nel quale è stabilito, in conformità della relativa procedura nazionale, sono rese disponibili alla Commissione. Tali garanzie possono fare riferimento alla struttura di gestione esecutiva del soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato. Se lo Stato membro o il paese associato nel quale è stabilito il soggetto giuridico lo ritiene opportuno, tali garanzie possono anche fare riferimento a diritti governativi specifici nel controllo esercitato sul soggetto giuridico.

Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento in un'azione di un tale soggetto giuridico non sia in contrasto né con gli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del TUE, né con gli obiettivi di cui all'articolo 3. Le garanzie sono altresì conformi alle disposizioni di cui agli articoli 22 e 25. In particolare le garanzie provano che, ai fini dell'azione, sono in atto misure tese ad assicurare che:

- a) il controllo sul soggetto giuridico non sia esercitato in un modo che ostacoli o riduca la sua capacità di eseguire l'azione e conseguire risultati, che imponga restrizioni riguardo alle infrastrutture, alle attrezzature, ai beni, alle risorse, alla proprietà intellettuale o al know-how necessari ai fini dell'azione, ovvero che pregiudichi le sue capacità e gli standard necessari all'esecuzione dell'azione;
- b) sia impedito l'accesso di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati a informazioni sensibili relative all'azione, i dipendenti e altre persone coinvolte nell'azione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato, ove del caso;

- c) la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'azione, e dei risultati di questa, resti al destinatario nel corso dell'azione e dopo il suo completamento, non sia soggetta a controlli o restrizioni da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati, non sia esportata al di fuori dell'Unione o dei paesi associati, né vi sia concesso l'accesso dall'esterno dell'Unione o dei paesi associati senza l'approvazione dello Stato membro o del paese associato in cui il soggetto giuridico è stabilito e conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Se lo Stato membro o il paese associato nel quale è stabilito il soggetto giuridico lo ritiene opportuno, possono essere previste ulteriori garanzie.

La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 28 in merito ai soggetti giuridici ritenuti ammissibili ai sensi del presente paragrafo.

4. Laddove non siano prontamente disponibili sostituti competitivi nell'Unione o in un paese associato, i beneficiari e i subappaltatori coinvolti nell'azione possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie attrezzature, le proprie risorse e i propri beni situati o detenuti esternamente al territorio degli Stati membri dell'Unione o di un paese terzo associato, purché detto uso non sia contrario agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 3 e totalmente in linea con gli articoli 22 e 25.

I costi relativi a tali attività non sono ammissibili al sostegno da parte del Fondo.

- 4 bis. Nell'eseguire un'azione ammissibile, i beneficiari e i subappaltatori coinvolti nell'azione possono anche cooperare con soggetti giuridici stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, o controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato, anche utilizzando beni, infrastrutture, attrezzature e risorse di tali soggetti giuridici, purché ciò non sia contrario agli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Tale cooperazione è coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 3 e totalmente in linea con gli articoli 22 e 25.



Ai paesi terzi non associati o ad altri soggetti di paesi terzi non associati non è consentito l'accesso non autorizzato a informazioni classificate concernenti l'esecuzione dell'azione e sono evitati i potenziali effetti negativi sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei fattori di produzione indispensabili per l'azione.

I costi relativi a tali attività non sono ammissibili al sostegno da parte del Fondo.

6. I richiedenti forniscono tutte le informazioni pertinenti per la valutazione dei criteri di ammissibilità. Nel caso in cui, durante l'esecuzione di un'azione, si verifichi un cambiamento suscettibile di mettere in discussione il rispetto di tali criteri, il soggetto giuridico pertinente ne informa la Commissione, la quale valuta se tali criteri e condizioni di ammissibilità continuano ad essere soddisfatti ed esamina il possibile impatto sul finanziamento dell'azione.
9. Ai fini del presente articolo, per subappaltatori coinvolti in un'azione sostenuta dal Fondo si intendono i subappaltatori aventi un rapporto contrattuale diretto con un beneficiario, altri subappaltatori ai quali è assegnato almeno il 10 % del totale dei costi ammissibili dell'azione, nonché i subappaltatori che, ai fini dell'esecuzione dell'azione, possono chiedere l'accesso a informazioni classificate dell'UE e che non sono membri del consorzio.

#### *Articolo 11*

##### *Azioni ammissibili*

1. Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.
2. Il Fondo fornisce un sostegno ad azioni riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie della difesa sia la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, purché l'uso delle informazioni preesistenti necessarie per l'esecuzione dell'azione di modernizzazione non sia sottoposto a restrizioni da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati, direttamente, o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermediari in modo tale che l'azione non può essere eseguita.

3. Le azioni ammissibili riguardano una o più delle seguenti attività:
- a) attività intese a creare, sostenere e migliorare nuove conoscenze e tecnologie che possono esercitare effetti significativi nel settore della difesa;
  - b) attività intese a migliorare l'interoperabilità e la resilienza, compresi la produzione e lo scambio protetti di dati, a acquisire la padronanza di tecnologie critiche di difesa, a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento o a consentire lo sfruttamento efficace dei risultati in relazione ai prodotti e alle tecnologie della difesa;
  - c) studi, quali studi di fattibilità, intesi a valutare la fattibilità di tecnologie, prodotti, processi, servizi e soluzioni nuovi o migliorati;
  - d) la progettazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa, la definizione delle specifiche tecniche in base alle quali è stata elaborata la progettazione nonché, eventualmente, prove parziali di riduzione del rischio in un ambiente industriale o rappresentativo;
  - e) lo sviluppo di un modello di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa, in grado di dimostrare le prestazioni dell'elemento in un ambiente operativo (prototipo di sistema);
  - f) il collaudo di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa;
  - g) la qualificazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa;
  - h) la certificazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa;
  - i) lo sviluppo di tecnologie o beni che aumentano l'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie della difesa;
  - j) attività di divulgazione, eventi di rete e attività di sensibilizzazione.

4. L'azione è intrapresa da almeno tre soggetti giuridici idonei cooperanti, stabiliti in almeno tre diversi Stati membri e/o paesi associati. Per tutto il periodo di esecuzione dell'azione, almeno tre di tali soggetti idonei stabiliti in almeno due Stati membri e/o paesi associati non devono essere controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto, né devono controllarsi a vicenda.
5. Il paragrafo 4 non si applica alle azioni relative alle tecnologie di rottura per la difesa o alle azioni di cui al paragrafo 3, lettera c).
6. Le azioni relative allo sviluppo di prodotti e tecnologie il cui uso, sviluppo o fabbricazione sono vietati dal diritto internazionale applicabile non sono ammissibili.

#### *Articolo 12*

##### *Procedura di valutazione e di aggiudicazione*

1. Il finanziamento dell'Unione è concesso a seguito di inviti a presentare proposte su base concorrenziale pubblicati a norma del regolamento finanziario. In talune circostanze debitamente giustificate ed eccezionali, il finanziamento dell'Unione può anche essere concesso a norma dell'articolo 195, lettera e), del regolamento finanziario.
- 2 bis. Per l'attribuzione del finanziamento la Commissione agisce per mezzo di atti di esecuzione adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

*Articolo 13*  
*Criteri di aggiudicazione*

Ciascuna proposta è valutata in base ai seguenti criteri:

- a) contributo all'eccellenza o al potenziale di rottura nel settore della difesa, in particolare dimostrando che i risultati attesi dell'azione proposta presentano vantaggi notevoli rispetto ai prodotti o alle tecnologie della difesa esistenti;
- b) contributo all'innovazione e allo sviluppo tecnologico dell'industria europea della difesa, in particolare dimostrando che l'azione proposta comprende approcci e concetti innovativi o inediti, nuove migliorie tecnologiche promettenti per il futuro o l'applicazione di tecnologie o concetti che non sono stati utilizzati prima nel settore della difesa, e al contempo evita inutili duplicazioni;
- c) contributo alla competitività dell'industria europea della difesa, dimostrando che l'azione proposta è inconfutabilmente bilanciata tra efficienza sotto il profilo dei costi e efficacia, creando in tal modo nuove opportunità di mercato in tutta l'Unione e accelerando la crescita delle società in tutta l'Unione;
- d) contributo all'autonomia della base tecnologica e industriale di difesa europea, anche aumentando la non dipendenza da fonti esterne all'UE e rafforzando la sicurezza dell'approvvigionamento, nonché agli interessi in materia di sicurezza e di difesa dell'Unione in linea con le priorità di cui all'articolo 3;

- e) contributo alla creazione di una nuova cooperazione transfrontaliera tra soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri o in paesi associati, in particolare a favore delle PMI aventi una partecipazione sostanziale nell'azione, in qualità di destinatari, subappaltatori o altri soggetti della catena di approvvigionamento e che sono stabilite negli Stati membri o in paesi associati diversi da quelli in cui sono stabiliti i soggetti del consorzio che non sono PMI;
- f) qualità ed efficienza dell'attuazione dell'azione.

#### *Articolo 14*

##### *Tassi di cofinanziamento*

1. Il Fondo può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili di un'attività, di cui all'articolo 11, paragrafo 3, fatto salvo l'articolo 190 del regolamento finanziario.
2. In deroga al paragrafo 1:
  - a) per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), l'assistenza finanziaria del Fondo non supera il 20 % dei relativi costi ammissibili;
  - b) per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettere da f) a h), l'assistenza finanziaria del Fondo non supera l'80 % dei relativi costi ammissibili.
3. Il tasso di finanziamento è aumentato nei seguenti casi:
  - a) un'attività sviluppata nel quadro della cooperazione strutturata permanente, quale istituita dalla decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, può beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato di ulteriori 10 punti percentuali;
  - b) un'attività può beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato, ai sensi del secondo e terzo comma del presente paragrafo, se almeno il 10% dei costi totali ammissibili dell'attività sono destinati a PMI stabilite in uno Stato membro o in un paese associato e che partecipano all'attività in qualità di beneficiari o soggetti della catena di approvvigionamento.

Il tasso di finanziamento può essere aumentato dei punti percentuali equivalenti alla percentuale dei costi totali ammissibili dell'attività destinata a PMI stabilite negli Stati membri o in paesi associati in cui sono stabiliti i destinatari che non sono PMI e che partecipano all'attività in qualità di destinatari o di soggetti della catena di approvvigionamento, fino a un massimo di ulteriori 5 punti percentuali.

Il tasso di finanziamento può essere aumentato dei punti percentuali equivalenti al doppio della percentuale dei costi totali ammissibili dell'attività destinata a PMI stabilite negli Stati membri o in paesi associati diversi da quelli in cui sono stabiliti i destinatari che non sono PMI e che partecipano all'attività in qualità di destinatari o di soggetti della catena di approvvigionamento;

- c) un'attività può beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato di ulteriori 10 punti percentuali se almeno il 15 % dei suoi costi totali ammissibili è destinato a imprese a media capitalizzazione stabilite nell'Unione o in un paese associato;
- d) l'aumento complessivo del tasso di finanziamento di un'attività non supera i 35 punti percentuali.

#### *Articolo 15*

#### *Capacità finanziaria*

In deroga all'articolo 198 del regolamento finanziario:

- a) è verificata unicamente la capacità finanziaria del coordinatore e solo se il finanziamento dell'Unione richiesto è pari o superiore a 500 000 EUR. Tuttavia, qualora vi sia motivo di dubitare della capacità finanziaria, la Commissione verifica anche la capacità finanziaria di altri richiedenti o dei coordinatori di azioni di valore inferiore alla soglia di cui alla prima frase;

- b) non è verificata la capacità finanziaria dei soggetti giuridici la cui sostenibilità è garantita da uno Stato membro;
- (c) se la capacità finanziaria è strutturalmente garantita da un altro soggetto giuridico, la capacità finanziaria di quest'ultimo è a sua volta verificata.

#### *Articolo 16*

##### *Costi indiretti*

1. In deroga all'articolo 181, paragrafo 6, del regolamento finanziario, i costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto e del sostegno finanziario a terzi, nonché dei costi unitari o delle somme forfettarie comprensivi dei costi indiretti.
2. In alternativa, i costi indiretti ammissibili fino all'80% del totale dei costi diretti ammissibili possono essere determinati secondo le consuete pratiche contabili del beneficiario sulla base dei costi indiretti effettivi, a condizione che tali pratiche siano accettate dalle autorità nazionali in relazione ad attività analoghe nel settore della difesa, a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario e comunicate alla Commissione.

#### *Articolo 17*

##### *Ricorso a una somma forfettaria unica o ad un contributo non collegato ai costi*

1. Se l'Unione concede un cofinanziamento inferiore al 50% del totale dei costi dell'azione, la Commissione può utilizzare:
  - a) un contributo non collegato ai costi di cui all'articolo 180, paragrafo 3, del regolamento finanziario, sulla base del conseguimento di risultati misurato in riferimento ai target precedentemente fissati o mediante indicatori di performance; o

b) una somma forfettaria unica di cui all'articolo 182 del regolamento finanziario, sulla base del bilancio di previsione dell'azione già approvato dalle autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi associati che cofinanziano l'azione.

2. I costi indiretti sono compresi nella somma forfettaria.

### *Articolo 18*

#### *Appalti pre-commerciali*

1. L'Unione può sostenere gli appalti pre-commerciali attraverso l'attribuzione di una sovvenzione alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori, quali definiti nelle direttive 2014/24/UE<sup>13</sup>, 2014/25/UE<sup>14</sup> e 2009/81/CE<sup>15</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, che acquistano congiuntamente servizi ricerca e sviluppo nel settore della difesa o coordinano le proprie procedure di appalto.

2. Le procedure di appalto:

- a) sono in linea con le disposizioni del presente regolamento;
- b) possono autorizzare l'aggiudicazione di contratti multipli nell'ambito della stessa procedura ("multiple sourcing");
- c) prevedono l'assegnazione dei contratti all'offerente o agli offerenti economicamente più vantaggiosi assicurando al contempo l'assenza di conflitti di interessi.

---

<sup>13</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE. (GU L 94 del 28.03.2014, pag. 65).

<sup>14</sup> Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

<sup>15</sup> Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).



*Articolo 19*  
*Fondo di garanzia*

I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X del] regolamento XXX (successore del regolamento sul fondo di garanzia)].

**TITOLO II**  
**DISPOSIZIONI SPECIFICHE**  
**APPLICABILI ALLE AZIONI DI RICERCA**

*Articolo 22*

*Proprietà dei risultati delle azioni di ricerca*

1. I risultati delle azioni di ricerca sostenute a titolo del Fondo sono di proprietà dei destinatari che li hanno prodotti. Se i soggetti giuridici producono i risultati congiuntamente e se il loro contributo rispettivo non può essere verificato, o se non è possibile separare tali risultati congiunti, i soggetti giuridici sono comproprietari di tali risultati.
2. In deroga al paragrafo 1, se il sostegno dell'Unione è fornito sotto forma di appalto pubblico, i risultati delle azioni di ricerca sostenute a titolo del Fondo sono di proprietà dell'Unione. Gli Stati membri e i paesi associati beneficiano di diritti di accesso ai risultati a titolo gratuito, ove ne facciano richiesta scritta.
3. I risultati delle azioni di ricerca sostenute a titolo del Fondo non sono sottoposti ad alcun controllo o restrizione da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, anche in termini di trasferimento di tecnologia.
4. Se giustificato, la convenzione di sovvenzione stabilisce il diritto della Commissione di essere informata del trasferimento di proprietà relativamente ai risultati delle azioni di ricerca sostenute a titolo del Fondo a un paese terzo non associato o a un soggetto di un paese terzo non associato, nonché di poter sollevare obiezioni al riguardo. Tale trasferimento di proprietà non deve essere in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri o con gli obiettivi di cui all'articolo 3.

5. Le autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi associati beneficiano di diritti di accesso alla relazione speciale di un progetto che ha ricevuto finanziamenti dell'Unione. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito e trasferiti dalla Commissione agli Stati membri e ai paesi associati, dopo aver accertato l'applicazione degli obblighi di riservatezza appropriati.
6. Le autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi associati utilizzano la relazione speciale esclusivamente per finalità connesse all'uso da parte o a beneficio delle loro forze armate, di sicurezza o di intelligence, anche nel quadro dei loro programmi di cooperazione. Tale uso comprende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, lo studio, la valutazione, l'analisi, la ricerca, la progettazione e l'accettazione e certificazione dei prodotti, la gestione, la formazione e lo smaltimento, nonché la valutazione e l'elaborazione dei requisiti tecnici per gli appalti.
7. I destinatari concedono diritti di accesso a titolo gratuito ai risultati delle attività di ricerca sostenute a titolo del Fondo alle istituzioni, agli organi o alle agenzie dell'Unione, ai fini debitamente giustificati di sviluppare, attuare e monitorare le politiche o i programmi esistenti dell'Unione nei settori di sua competenza. Tali diritti di accesso sono utilizzati solo a fini non commerciali e non competitivi.
- 8 bis. Le disposizioni di cui al presente regolamento non incidono sull'esportazione di prodotti, materiali o tecnologie che integrano i risultati delle attività di ricerca sostenute a titolo del Fondo e non incidono sulla discrezionalità degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti per la difesa.

8 ter. Due o più Stati membri o paesi associati che, in un contesto multilaterale o nell'ambito dell'Unione, hanno concluso congiuntamente uno o più contratti con uno o più destinatari per sviluppare insieme ulteriormente i risultati delle attività di ricerca sostenute a titolo del Fondo beneficiano di diritti di accesso a detti risultati di proprietà di tali destinatari e sono necessari per l'esecuzione del o dei contratti. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito e in presenza di determinate condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti siano utilizzati solo per le finalità del o dei contratti e che si applichino obblighi di riservatezza appropriati.

**TITOLO III**  
**DISPOSIZIONI SPECIFICHE**  
**APPLICABILI ALLE AZIONI DI SVILUPPO**

*Articolo 23*

*Ulteriori criteri di ammissibilità*

1. Il consorzio dimostra che i costi di un'attività non coperti dal sostegno dell'Unione saranno coperti da altri strumenti di finanziamento, quali i contributi degli Stati membri o dei paesi associati o altri mezzi di cofinanziamento da parte di soggetti giuridici.
2. Le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), si basano su requisiti armonizzati in materia di capacità, stabiliti di comune accordo da almeno due Stati membri o paesi associati.
3. Per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettere da e) a h), il consorzio dimostra, per mezzo di documenti rilasciati dalle autorità nazionali, che:
  - a) almeno due Stati membri o paesi associati intendono acquistare il prodotto finale o utilizzare la tecnologia in maniera coordinata, anche tramite appalti congiunti, ove applicabile;
  - b) l'attività in questione si basa su specifiche tecniche comuni stabilite di comune accordo dagli Stati membri o dai paesi associati che cofinanzieranno l'azione o che intendono acquistare congiuntamente il prodotto finale o utilizzare congiuntamente la tecnologia.

## *Articolo 24*

### *Ulteriori criteri di attribuzione*

In aggiunta ai criteri di attribuzione di cui all'articolo 13, il programma di lavoro prende anche in considerazione:

- a) il contributo all'aumento dell'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie della difesa, compresi l'efficacia in termini di costi e la possibilità di creare sinergie nei processi di acquisizione, manutenzione e smaltimento;
- b) il contributo all'ulteriore integrazione dell'industria europea della difesa attraverso la dimostrazione da parte dei destinatari del fatto che gli Stati membri si sono impegnati a utilizzare, detenere o mantenere congiuntamente il prodotto o la tecnologia finale in maniera coordinata.

## *Articolo 25*

### *Proprietà dei risultati delle azioni di sviluppo*

1. L'Unione non è proprietaria dei prodotti o delle tecnologie risultanti dalle azioni sostenute a titolo del Fondo, né reclama i diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati di tali azioni.
  2. I risultati delle azioni sostenute a titolo del Fondo non sono sottoposti ad alcun controllo o restrizione da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, anche in termini di trasferimento di tecnologia.
- 2 bis. Il presente regolamento non incide sulla discrezionalità degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti per la difesa.

3. Con riguardo ai risultati prodotti dai destinatari attraverso azioni sostenute a titolo del Fondo e fatto salvo il paragrafo 2 bis del presente articolo, la Commissione è informata di qualsiasi trasferimento di proprietà a un paese terzo non associato o a un soggetto di un paese terzo non associato. Se tale trasferimento di proprietà è in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri o con gli obiettivi di cui all'articolo 3, il finanziamento erogato a titolo del Fondo è rimborsato.
4. Se l'assistenza dell'Unione è fornita sotto forma di appalto pubblico per uno studio, gli Stati membri o i paesi associati hanno diritto, ove ne facciano richiesta scritta, a una licenza non esclusiva e gratuita per l'uso dello studio.

**TITOLO IV**  
**GOVERNANCE, MONITORAGGIO,**  
**VALUTAZIONE E CONTROLLO**

*Articolo 27*

*Programmi di lavoro*

1. Il Fondo è attuato mediante programmi di lavoro annuali o pluriennali stabiliti in conformità dell'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. I programmi di lavoro stabiliscono il bilancio complessivo destinato alla partecipazione transfrontaliera delle PMI.
2. La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
3. I programmi di lavoro indicano dettagliatamente le categorie di azioni che saranno sostenute a titolo del Fondo. Tali categorie sono in linea con le priorità in materia di difesa di cui all'articolo 3.

I programmi di lavoro contengono, se del caso, specifiche funzionali e precisano la forma del finanziamento dell'UE a norma dell'articolo 8, senza impedire la concorrenza a livello degli inviti a presentare proposte.

I programmi di lavoro possono inoltre prendere in considerazione la transizione nella fase di sviluppo dei risultati delle azioni di ricerca che dimostrino valore aggiunto, già sostenute a titolo del Fondo.

*Articolo 28*

*Comitato*

1. La Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. L'Agenzia europea per la difesa è invitata in qualità di osservatore a fornire le proprie opinioni e competenze. Anche il servizio europeo per l'azione esterna è invitato a partecipare.



Il comitato si riunisce inoltre in formazioni speciali, anche per discutere di aspetti in materia di difesa e sicurezza, riguardo alle azioni realizzate a titolo del Fondo.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

#### *Articolo 28 bis*

##### *Consultazione del responsabile del progetto*

Qualora un responsabile del progetto sia stato nominato da uno Stato membro o da un paese associato, la Commissione lo consulta prima dell'esecuzione del pagamento.

#### *Articolo 29*

##### *Esperti indipendenti*

1. La Commissione nomina esperti indipendenti che la assistono nel controllo etico di cui all'articolo 7 e nella valutazione delle proposte, a norma dell'articolo 237 del regolamento finanziario.

2. Gli esperti indipendenti sono cittadini dell'Unione provenienti dal maggior numero possibile di Stati membri e selezionati sulla base di inviti a manifestare interesse rivolti a ministeri della Difesa e agenzie subordinate, altri pertinenti organismi governativi, istituti di ricerca, università, associazioni di categoria o imprese del settore della difesa al fine di stabilire un elenco di esperti. In deroga all'articolo 237 del regolamento finanziario, tale elenco non è reso pubblico.
3. Le credenziali di sicurezza degli esperti indipendenti nominati sono convalidate dal rispettivo Stato membro.
4. Il comitato di cui all'articolo 28 è informato annualmente in merito all'elenco degli esperti a fini di trasparenza per quanto riguarda le credenziali di sicurezza degli esperti. La Commissione vigila inoltre affinché gli esperti non valutino, consiglino o prestino assistenza su questioni nelle quali hanno un conflitto di interessi.
5. Gli esperti indipendenti sono scelti in base all'adeguatezza delle loro competenze, esperienze e conoscenze in relazione ai compiti loro assegnati.

## *Articolo 30*

### *Applicazione delle norme in materia di informazioni classificate*

1. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento:
  - a) ogni Stato membro assicura che sia offerto un livello di protezione delle informazioni classificate UE equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui agli allegati della decisione 2013/488/UE<sup>16</sup>;
  - a1) la Commissione protegge le informazioni classificate in conformità delle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE;
  - c) le persone fisiche residenti in paesi terzi e le persone giuridiche stabilite in paesi terzi possono trattare informazioni classificate UE riguardanti il Fondo solo se sono soggette in tali paesi a norme di sicurezza che assicurino un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui alla decisione 2013/488/UE;
  - c1) l'equivalenza delle norme di sicurezza applicate in un paese terzo o nell'ambito di un'organizzazione internazionale è definita in un accordo sulla sicurezza delle informazioni comprese, se del caso, le questioni attinenti alla sicurezza industriale, concluso tra l'Unione e detto paese terzo od organizzazione internazionale secondo la procedura di cui all'articolo 218 del TFUE e tenuto conto dell'articolo 13 della decisione 2013/488/UE;

---

<sup>16</sup> GU L 274 del 15.10.2013, pagg. 1–50.

- d) fatti salvi l'articolo 13 della decisione 2013/488/UE e le norme in materia di sicurezza industriale di cui all'allegato della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, è possibile concedere a una persona fisica o a una persona giuridica, a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale l'accesso alle informazioni classificate UE, se ritenuto necessario e per singoli casi, in funzione della natura e del contenuto delle informazioni stesse, della necessità di sapere (need-to-know) del destinatario e dell'entità dei vantaggi per l'Unione.
2. Nel caso di azioni che comportano, richiedono o contengono informazioni classificate, il pertinente organismo di finanziamento precisa nei documenti relativi all'invito a presentare proposte/ai bandi di gara le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza di tali informazioni al livello richiesto.
  3. Al fine di agevolare lo scambio di informazioni sensibili e classificate con gli Stati membri e i paesi associati e, se del caso, con i richiedenti e i destinatari, la Commissione istituisce un sistema di scambio sicuro. Il sistema tiene conto delle norme di sicurezza nazionali degli Stati membri.
  4. L'origine delle informazioni classificate acquisite, generate durante l'esecuzione di un'azione di ricerca o di sviluppo, non incide sull'impiego o sull'esportazione dei prodotti per la difesa da parte degli Stati membri sul cui territorio sono stabiliti i destinatari.

### *Articolo 31*

#### *Monitoraggio e relazioni*

1. Gli indicatori da utilizzare per monitorare l'attuazione e i progressi del Fondo nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato.

2. Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi del Fondo nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 36, per modificare l'allegato allo scopo di rivederne o integrarne gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro per il monitoraggio e la valutazione.
3. La Commissione monitora regolarmente l'attuazione del Fondo e rende conto annualmente dei progressi compiuti, compresa l'attuazione degli insegnamenti individuati e degli insegnamenti appresi con l'EDIDP e la PADR. A tal fine la Commissione applica le modalità di monitoraggio necessarie.
4. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del Fondo. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

### *Articolo 32*

#### *Valutazione del Fondo*

1. Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.
2. La valutazione intermedia del Fondo è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. La relazione di valutazione intermedia, da stilare entro il 31 luglio 2024, conterrà segnatamente una valutazione della governance del Fondo anche per quanto riguarda gli esperti indipendenti, i tassi di esecuzione, i risultati in materia di attribuzione dei progetti, compresi il livello di partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione e il loro livello di partecipazione transfrontaliera, i tassi di rimborso dei costi indiretti di cui all'articolo 16 e i finanziamenti attribuiti in conformità dell'articolo 195 del regolamento finanziario, nonché informazioni relative ai paesi di origine dei destinatari e, se possibile, alla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale generati. La Commissione può presentare proposte per qualsiasi opportuna modifica del presente regolamento.

3. Al termine del periodo di attuazione, e comunque non oltre quattro anni dopo il 31 dicembre 2027, la Commissione effettua una valutazione finale dell'attuazione del Fondo. La relazione di valutazione finale presenta i risultati dell'attuazione del Fondo e, nella misura del possibile tenuto conto delle tempistiche, del relativo impatto. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri, dei paesi associati e dei principali portatori di interessi, valuta in particolare i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3. Contribuisce altresì a individuare i casi in cui l'Unione dipende dai paesi terzi per lo sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa. Analizza inoltre la partecipazione transfrontaliera, anche delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione, a progetti realizzati a titolo del Fondo, nonché l'integrazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione nella catena del valore globale e il contributo del Fondo nell'ovviare alle carenze individuate nel piano di sviluppo delle capacità. La valutazione contiene inoltre informazioni relative ai paesi di origine dei destinatari e, se possibile, alla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale generati.
4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

### *Articolo 33*

#### *Audit*

Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario. La Corte dei conti europea esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione in conformità dell'articolo 287 del TFUE.

## *Articolo 34*

### *Tutela degli interessi finanziari dell'Unione*

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione, o i suoi rappresentanti, e la Corte dei conti hanno il potere di audit o, nel caso di organizzazioni internazionali, il potere di verifica a norma degli accordi con queste conclusi, sulla base di controlli documentali o in loco, su tutti i beneficiari delle sovvenzioni, appaltatori e subappaltatori, che hanno ricevuto fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>17</sup> e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio<sup>18</sup>, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione al finanziamento dell'Unione o a una garanzia di bilancio nell'ambito del presente regolamento.

---

<sup>17</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

<sup>18</sup> Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali audit e indagini secondo le loro rispettive competenze. Ciò include disposizioni intese a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione o di un'operazione di finanziamento sostenuta, in toto o in parte, da una garanzia di bilancio conceda diritti equivalenti.

### *Articolo 35*

#### *Informazione, comunicazione e pubblicità*

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. La possibilità di pubblicare studi accademici basati sui risultati delle azioni di ricerca è disciplinata dall'accordo di finanziamento.
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul Fondo, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al Fondo contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.



**TITOLO V**  
***ATTI DELEGATI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI***

*Articolo 36*

*Atti delegati*

1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 31 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. La delega di potere di cui all'articolo 31 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

### *Articolo 37*

#### *Abrogazione*

Il regolamento (UE) 2018/1092 (programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa) è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021.

### *Articolo 38*

#### *Disposizioni transitorie*

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) 2018/1092 nonché dell'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura e ai loro risultati.
2. La dotazione finanziaria del Fondo può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il Fondo e le misure adottate nell'ambito dei suoi predecessori, il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa nonché l'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa.
3. Se necessario, possono essere iscritti in bilancio, anche dopo il 2027, stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 4, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

*Articolo 39*  
*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

*Il presidente*

## ALLEGATO

### INDICATORI DA UTILIZZARE PER RENDERE CONTO DEI PROGRESSI DEL FONDO NEL CONSEGUIRE I SUOI OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a):

Indicatore 1 Partecipanti

*Misurato in base a quanto segue: numero di soggetti giuridici coinvolti (suddivisi per dimensioni, tipo e nazionalità)*

Indicatore 2 Ricerca collaborativa

*Misurato in base a quanto segue:*

*2.1 Numero e valore dei progetti finanziati*

*2.2 Collaborazione transfrontaliera: percentuale di contratti aggiudicati alle PMI e alle società a media capitalizzazione e valore dei contratti di collaborazione transfrontaliera*

*2.3 Percentuale di destinatari che non hanno svolto attività di ricerca con applicazioni nel settore della difesa prima dell'entrata in vigore del Fondo*

Indicatore 3 Prodotti innovativi

*Misurato in base a quanto segue:*

*3.1 Numero di nuovi brevetti derivanti da progetti sostenuti a titolo del Fondo*

*3.2 Distribuzione aggregata dei brevetti tra imprese a media capitalizzazione, PMI e soggetti giuridici che non sono né imprese a media capitalizzazione né PMI*

*3.3 Distribuzione aggregata dei brevetti per Stato membro*

Obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b):

Indicatore 4 Sviluppo collaborativo di capacità

*Misurato in base a quanto segue: numero e valore delle azioni finanziate intese ad ovviare alle carenze in materia di capacità individuate nel piano di sviluppo delle capacità*

Indicatore 4 bis Sostegno continuo durante l'intero ciclo di R&S

*Misurato in base a quanto segue: presenza, in secondo piano, di diritti di proprietà intellettuale o risultati prodotti in azioni precedentemente sostenute*

Indicatore 5 Creazione di posti di lavoro/sostegno all'occupazione

*Misurato in base a quanto segue: numero di dipendenti nelle attività di R&S nel settore della difesa che beneficiano del sostegno per Stato membro*